

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 14

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARA, MINUCCI, ALBORGHETTI,  
BIANCHI BERETTA, BORGHINI, MACCIOTTA, VIOLANTE**

Modifiche agli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 44, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 92, 94, 96, 96-bis, 102, 107, 126, 144, soppressione dell'articolo 93 e introduzione dell'articolo 12-bis del Regolamento

*Presentata il 13 luglio 1988*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta mira ad una riforma ampia, organica, profondamente innovatrice delle procedure parlamentari. È necessario ridare forza, ruolo, dignità al Parlamento. È perciò indispensabile riformarlo, nella sua struttura, nel suo funzionamento, per farlo corrispondere ai compiti nuovi che gli assegna la trasformazione della società.

C'è una contraddizione evidente tra la necessità di un Parlamento forte, dotato di poteri reali di direzione dello Stato e della società e il funzionamento concreto delle istituzioni parlamentari italiane. Il ruolo declinante di queste, sempre meno capaci di decisioni politiche proprie, determinative dell'indirizzo politico statale, di leggi profondamente innovatrici e sicu-

ramente produttive di risultati constatabili nella e dalla società, di controlli efficaci, di indirizzi alternativi e visibili, di trasparenti confronti tra forze antagoniste, è dovuto alla forma di parlamentarismo che si è andata instaurando nell'andamento reale della vita parlamentare, nell'uso fatto delle funzioni delle Camere.

Gli obiettivi cui miriamo sono alti. Non ci nascondiamo le difficoltà di realizzarli. Ma contiamo molto sulla convinzione diffusa della imperiosa esigenza di un rinnovamento profondo delle istituzioni parlamentari. Ad esso vogliamo contribuire con la forza delle nostre idee, nel presupposto incontestabile che la democrazia e le sue istituzioni sono di tutti, che le regole fondative della dialettica parlamentare o sono pattuite o perdono,

fin dall'inizio, di credibile e duratura legittimazione democratica.

È ineludibile la rifondazione di questa dialettica che noi vogliamo evidente, forte, tale da consentire che gli schieramenti parlamentari possano e sappiano essere alternativi per i disegni complessivi di legislazione che propongono, per gli obiettivi che perseguono, per le ragioni sociali ed ideali su cui fondano il loro antagonismo politico.

Non si vuole, certo, precludere la possibilità di incontri, accordi, convergenze anche ampie. Si vuole che le deliberazioni parlamentari vengano adottate in modo da rivelare quante forze politiche e quali, entro quali limiti e con quali motivazioni su di esse abbiano consentito.

È necessario, perciò, che già nel determinare l'agenda del lavoro parlamentare, emerga una distinzione netta fra i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione quanto ad uso di quella che è la risorsa fondamentale di ogni libera assemblea deliberativa, il tempo. È indispensabile assicurarne l'utilizzazione più proficua per lo svolgimento delle funzioni parlamentari. Il che comporta, stante la natura politica dell'organo, l'adozione di un criterio che insieme risponda all'esigenza dell'efficienza e a quella della garanzia reciproca dei Gruppi, che sono i soggetti costitutivi della struttura politica dell'istituzione parlamentare. Il riparto proporzionale del tempo è l'unico criterio che può soddisfare queste esigenze. Realizza, infatti, una garanzia plurima: a) per gli spazi del confronto sulla volontà di accettare o rifiutare le proposte di legge, di intervenire o non per la tutela (e per quale tutela) di interessi pubblici, sociali, diffusi; b) per accertare, volta a volta, il grado di consenso che il Governo trova nella sua maggioranza sull'indirizzo legislativo che vuole perseguire e sui contenuti di questo, sulle priorità di attuazione; c) per il controllo, non più subordinato alla disponibilità del Governo, ma determinato, quanto ad oggetto e quanto a tempi, dai Gruppi di opposizione.

La garanzia di questo riparto, di questo diritto dei Gruppi di maggioranza e

di quelli di opposizione ad una quota certa del tempo parlamentare per ogni sessione — tempo da stabilire all'atto stesso della decisione sulla durata della sessione e delle sedute che la compongono — dovrà essere assicurata dalla regola volta a preservare questo diritto, qualunque sia la decisione della maggioranza sulla sorte delle proposte di legge che l'opposizione chiede di discutere, anche, cioè, se è approvata una pregiudiziale, una sospensiva o un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. In questa ipotesi, infatti, il Gruppo non può essere spogliato del suo tempo e potrà disporre per estendere ed approfondire la discussione dei progetti di legge del Governo e della maggioranza o per esercitare la sua attività di controllo. Un'ulteriore garanzia va assicurata. È quella che impone alle Commissioni in sede referente di pronunziarsi sulle proposte che un Gruppo indica come urgenti, entro gli stessi tempi abbreviati previsti per i progetti di legge che la maggioranza, con il suo peso numerico, può decidere di accelerare. È un meccanismo, questo disegnato, che consente di soddisfare, per altra via, le esigenze delle cosiddette « corsie preferenziali ». Ma pone su di un piano di eguaglianza effettiva Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione, salvo il principio, che noi rispettiamo e garantiamo con le nostre proposte, della prevalenza del numero, perché è un principio di democrazia. Vanno però salvaguardate, anche rispetto a questo principio, le iniziative legislative popolari: il diritto dei cittadini proponenti ad una decisione sulle proposte di legge degli elettori entro sei mesi dalla loro presentazione.

A questo scopo proponiamo modifiche sostanziali agli articoli 23, 24, 81 e 107 del Regolamento, istituendo le sessioni come strumento basilare della programmazione, stabilendo che, di massima, il lavoro parlamentare impegni la Camera per tre settimane ogni mese, disciplinando, quindi, le cadenze dei procedimenti legislativi, di indirizzo e di controllo.

Profondamente innovativa è la disciplina dei procedimenti legislativi cui tendiamo. Partiamo dalla convinzione che la « delegificazione » non è da considerare una menomazione o riduzione del potere parlamentare. È, invece, lo strumento attraverso il quale, assicurando una rapida aderenza delle normative specifiche ai mutamenti della realtà sociale, si può liberare il Parlamento dalla normazione minuta e secondaria e si può affrancare la legislazione statale dalla cementificazione e dalla inefficace illusione di intervento. È così che si offrono al Parlamento il tempo e i modi per affrontare con leggi generali i grandi temi delle riforme. È così che si rendono visibili le responsabilità, chiaro il carattere alternativo delle linee di indirizzo legislativo.

La riforma che proponiamo dei procedimenti legislativi, al di là dell'obiettivo di razionalizzare e, perciò, di operare per la certezza e la riqualificazione della fonte legislativa (che è un obiettivo di civiltà democratica e giuridica) mira a determinare le condizioni istituzionali di un reale decentramento legislativo a favore delle Regioni e a precludere che l'Esecutivo copra nella veste legislativa atti di cui deve assumersi la responsabilità per assoggettarli al controllo giurisdizionale sul fine che essi perseguono e che la forma legislativa preclude che sia valutato. È il modo attraverso il quale la legge del Parlamento (se tale diventa per contenuti oltre che per forma) possa riacquistare il valore e la forza di regola generale, frenando, almeno, e poi rovesciando la tendenza per cui l'atto legislativo è stato usato come strumento per incentivare la frantumazione sociale, per incrementare il corporativismo e la disuguaglianza tra i cittadini.

Specificamente, si mira a fornire alla Camera, nell'ambito del servizio studi e privilegiandone il ruolo, due uffici: quello del bilancio e quello della fattibilità delle leggi. Ambedue questi strumenti sono infatti necessari per migliorare il prodotto legislativo sia in ordine alla sua incidenza finanziaria sia in relazione alla

qualità delle leggi ed alla loro efficacia sostanziale.

Si tende, con apposite disposizioni, (modifiche agli articoli 72, 92 e 96) a controllare efficacemente la produzione legislativa nelle Commissioni rendendo queste « delegatarie » dell'Assemblea cui dovrà spettare il potere di decidere a quali condizioni, in quali forme e sulla base di quali contenuti, la deliberazione legislativa è deferita alle Commissioni. Contemporaneamente, si propende per il potenziamento della sede redigente, ripensata e disciplinata come strumento che realizza un « mandato » da parte dell'Assemblea alle Commissioni, sulla base di principi e criteri direttivi, stabiliti dal *plenum*. La complessità della legislazione contemporanea, l'alto indice di tecnicità che va assicurato ai testi normativi per renderli sostanzialmente efficaci consiglia di individuare nel procedimento per Commissioni redigenti la forma più adeguata per legiferare su materie complesse. Alla procedura « normale » dovrebbe essere riservata, in questo quadro, oltre che la legislazione in materia costituzionale, elettorale, ecc. (articolo 72 della Costituzione, ultimo comma), quella avente contenuto generale e di principio.

Onorevoli colleghi, le conseguenze catastrofiche provocate dall'abuso dei decreti-legge sui rapporti Parlamento-Governo, sulla certezza del diritto, sulla sicurezza degli *status* dei cittadini, impongono misure regolamentari volte ad arrestarne la perpetuazione. Il sistema di programmazione proposto dagli articoli 23, 24 e 81, la disciplina dell'urgenza dei progetti di legge prospettata con le modifiche agli articoli 69 e 81, possono consentire l'eliminazione di ogni alibi per il ricorso al decreto-legge e, quindi, una rigorosa disciplina regolamentare del loro esame. Perciò proponiamo che l'articolo 96-bis sia riformulato in modo che la sussistenza dei requisiti della necessità d'urgenza siano riconosciuti, oltre che a scrutinio segreto, in Commissione ed in Aula, dalla maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Se la maggioranza di governo crede di riconoscerli si mobilita tutta e venga tutta a votare.

Deve essere altresì modificata la procedura di esame e di votazione. Non può essere perpetuato quel « falso » in atto legislativo costituito dall'articolo unico che contiene la formula della conversione. L'esame del decreto-legge deve essere equiparato a quello di ogni progetto di legge composto dagli articoli che contiene. Per ogni articolo va assicurato l'esame specifico, la votazione specifica. Un solo riconoscimento va fatto: che l'approvazione dell'articolo sulla conversione valga come votazione finale, stabilendo però che detta votazione si effettui sempre a scrutinio segreto. A questi fini mira la revisione che abbiamo proposto all'articolo 85, sesto comma.

La revisione che proponiamo alle disposizioni del Regolamento relative al controllo rispondono a due esigenze. Quella di offrire gli strumenti e le forme per l'attivazione della funzione già descritta nel testo vigente, quella di integrare gli strumenti disponibili per un controllo efficace. Noi concepiamo questa attività non soltanto come luogo e tempo per l'esercizio di un compito precipuo dei Gruppi di opposizione, ma come esigenza generale del ruolo complessivo del Parlamento. Perciò non solo proponiamo che le Commissioni « filtro » siano presiedute da deputati dei Gruppi di opposizione (articolo 20) e che le Commissioni esercitino attività di indagine sulle materie di loro competenza, su iniziativa di un quinto della Commissione (revisione dell'articolo 144), che i relatori di minoranza dispongano delle stesse facoltà di quelli di maggioranza (nuovo testo dell'articolo 79), ma tendiamo ad inserire, nelle varie fasi procedurali, misure idonee a realizzare, nel corso stesso dell'attività parlamentare, occasioni e tempi per un controllo continuo e generalizzato del prodotto legislativo e di indirizzo ad uso politico diffuso, finalizzato all'affermazione del ruolo centrale dell'istituzione

parlamentare ed all'efficacia della sua azione.

È a questo specifico obiettivo che mira sia il rafforzamento dei poteri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, sia l'attribuzione alla Commissione Giustizia del compito di esprimersi sulle misure sanzionatorie e alla Commissione Finanze di esprimersi sui riflessi che le disposizioni legislative determinano sul regime fiscale, sia l'istituzione degli uffici del bilancio e della fattibilità delle leggi, sia, infine, l'istituzionalizzazione del Comitato per le parità e per il trattamento eguale della differenza sessuale in seno alla Commissione Affari costituzionali.

Di non minore rilevanza sono le riforme che vogliamo introdurre in tema di rafforzamento dei compiti della Commissione per le questioni regionali (articolo 102), di specificazione della competenza della Commissione Affari costituzionali quanto a valutazione degli articoli e degli emendamenti sul piano della loro pertinenza alla fonte legislativa statale o regionale (articolo 75) e quelle volte a definire sia il procedimento di determinazione degli indirizzi per l'azione dei nostri rappresentanti nel Consiglio dei ministri della Comunità europea, sia la procedura di esame dei disegni di legge di ottemperanza degli obblighi che ci derivano dall'appartenenza alla Comunità (articolo 126). È sul regime delle fonti che si giuoca non soltanto la lotta per lo stato di diritto, ma anche quella per la democrazia e per la tutela dei diritti dei cittadini.

Onorevoli colleghi, noi crediamo nella necessità di riforme istituzionali molto profonde, in un Parlamento che risponda sempre più alla sua funzione di strumento della democrazia. Crediamo che procedure parlamentari rapide, efficienti, garantiste siano indispensabili. Queste nostre proposte sono ispirate da questa concezione e da questo impegno.

## TESTO PROPOSTO

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

## ART. 12-bis

« 1. Sono istituiti l'ufficio del bilancio e l'ufficio per la fattibilità delle leggi.

2. L'ufficio del bilancio provvede a fornire alla Presidenza della Camera e alle Commissioni referti, dati, verifiche, simulazioni, proiezioni, consulenze sulle conseguenze finanziarie e sull'implementazione economica dei progetti di legge, degli articoli, degli emendamenti ad essi proposti e degli atti di indirizzo e delle risoluzioni.

3. L'Ufficio per la fattibilità delle leggi provvede a fornire alla Presidenza della Camera e alle Commissioni, referti, dati, verifiche, simulazioni, proiezioni, consulenze sulle conseguenze derivanti dai progetti di legge, dai singoli articoli, dagli emendamenti ad essi proposti, dagli atti di indirizzo e dalle risoluzioni sull'ordinamento giuridico, sul rapporto costituzionalmente stabilito fra le fonti statali e regionali, sulla pertinenza legislativa delle disposizioni e sui risultati prevedibili dell'attuazione delle formule normative.

4. Un apposito Regolamento, proposto congiuntamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta per il Regolamento ed approvato dall'Assemblea a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 16, stabilisce le norme organizzative, quelle sul funzionamento e sul reclutamento del personale addetto agli uffici suindicati ».

*Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

« 4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta da un collega del suo Gruppo, appartenente ad altra Commis-

sione o facente parte del Governo in carica sempre che non rappresenti il Governo nella discussione del progetto di legge all'ordine del giorno ».

*All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:*

« 6. Il Presidente della Commissione Affari costituzionali ed il Presidente della Commissione Bilancio sono designati dal Presidente della Camera, dopo che è stata concessa la fiducia al Governo, tra i deputati dell'opposizione ».

*All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:*

« 5. In seno alla Commissione Affari costituzionali è istituito il Comitato permanente per le parità che esamina tutti gli affari di competenza della Commissione sotto il profilo della parità e del trattamento eguale della differenza sessuale ».

*Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

« 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Ciascun Gruppo parlamentare concorre a determinare il programma dei lavori usando il tempo che ad esso spetta in proporzione alla sua consistenza numerica. Il programma è fissato per l'intera sessione che si articola, di massima, in modo che, per ogni mese, tre settimane risultino dedicate ai lavori delle Commissioni e ai lavori dell'Assemblea, salvo quanto previsto al capo XXVII ».

*Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:*

« 2. Al fine di organizzare la sessione, la sua durata, il numero e le ore delle sedute, il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e col Governo, consultati i Presidenti delle Commissioni permanenti, convoca, almeno il giorno precedente quello dell'inizio della sessione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo per

predisporre il programma della sessione, informando il Governo per consentire ad un suo rappresentante di intervenire alla riunione ».

*Il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dai seguenti:*

« 4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma da adottare, il Presidente della Camera, previa determinazione delle sedute e della loro durata complessiva, valutati gli orientamenti emersi, le proposte avanzate, le intese parziali eventualmente intervenute, sulla base della ripartizione del tempo complessivo disponibile nella sessione tra i vari Gruppi in misura proporzionale alla loro consistenza numerica, predispone un programma e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, delibera con votazione nominale elettronica prima sulla determinazione delle sedute e della loro durata complessiva e quindi sul programma che il Presidente propone anche considerando le eventuali modifiche richieste nel corso della discussione.

5. In nessun caso la maggioranza dell'Assemblea può usare il tempo spettante ad un Gruppo parlamentare sulla base della sua consistenza numerica qualora detto Gruppo ritenga di doverne disporre:

- a) per o durante l'esame di un progetto di legge, anche se detto esame non prosegue per l'approvazione di una pregiudiziale, di una sospensiva o di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli;
- b) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
- c) per l'acquisizione di informazioni secondo le procedure stabilite nella parte III ».

*Il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:*

« 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario che stabilisca gli impegni parlamentari per tre setti-

mane. Per consentire l'intervento di un suo rappresentante, il Governo è informato della data di riunione dal Presidente della Camera ».

*Il comma 3 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:*

« 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul calendario, il Presidente provvede secondo la stessa procedura stabilita al comma 4 dell'articolo 23 ».

*All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 6. Qualora l'esame in Assemblea di un progetto di legge non si sia concluso nel termine di scadenza del calendario, il Presidente della Camera, su richiesta di un presidente di Gruppo, può decidere di fissare una o più sedute supplementari ovvero di mantenere all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge nel calendario successivo.

Se le sedute supplementari o quelle fissate nel calendario successivo non dovessero risultare sufficienti per la conclusione del procedimento di esame del progetto di legge, il Presidente, valutate le circostanze, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per concordare il tempo necessario per l'esaurimento del procedimento. In mancanza di accordo, il Presidente propone all'Assemblea un termine per la conclusione dell'esame del progetto di legge, valutato il numero degli iscritti a parlare, la complessità del contenuto del progetto di legge e la sua rilevanza. L'Assemblea delibera sulla proposta del Presidente, sentito un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, con votazione nominale elettronica. Sulla base della decisione dell'Assemblea, il Presidente provvede al riparto dei tempi, sulla base della consistenza numerica dei gruppi ».

*Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:*

« 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta, in Assemblea, da



venti, in Commissione, da quattro deputati solo nel caso che si proceda ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 ».

*Il comma 2 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:*

« 2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro ed uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera, a maggioranza assoluta con votazione nominale elettronica ».

*Il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:*

« 1. Tutti i progetti di legge sono assegnati alle Commissioni competenti perché ne riferiscano all'Assemblea dal Presidente della Camera che ne dà notizia nella prima seduta dopo l'assegnazione. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano ».

*Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:*

« La Commissione Affari costituzionali è chiamata ad esprimere parere sui progetti di legge sotto il profilo delle competenze legislative statali e regionali, della pertinenza della disposizione alla fonte legislativa, dei principi dell'ordinamento generale dello Stato. La Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere parere sulle disposizioni dei progetti di legge che prevedano misure sanzionatorie. La Commissione Finanze è chiamata ad esprimere parere sulle disposizioni dei progetti di legge rilevanti sul regime fiscale ».

*L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:*

« I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza cui

spettano le stesse facoltà di intervento e di proposta del relatore di maggioranza ».

*I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 81 sono sostituiti dai seguenti:*

« 2. I termini per l'espressione dei pareri, l'esame in Commissione, la presentazione delle relazioni dei progetti di legge dichiarati urgenti o inclusi nel programma della sessione su iniziativa di un Gruppo parlamentare o del Governo sono ridotti rispettivamente a tre, a quindici ed a venti giorni dalla dichiarazione di urgenza.

3. Qualora entro i venti giorni dalla dichiarazione di urgenza la Commissione non abbia concluso l'esame, il progetto di legge può essere iscritto nel programma ed eventualmente anche nel calendario dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo nel testo del proponente su richiesta di un presidente di Gruppo cui, nell'inerzia della Commissione, può essere affidato dal Presidente della Camera il compito di relatore per l'Assemblea.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano, in ogni caso, per l'esame dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge sempre che non sia intervenuta una deliberazione dell'Assemblea che respinge il disegno di legge per insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. Nell'inerzia della Commissione il disegno di legge è iscritto nel calendario alla scadenza del ventesimo giorno dall'assegnazione e il Presidente della Camera nomina un relatore per l'esame in Assemblea.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano altresì ai progetti di legge di delegificazione ».

*Il comma 6 dell'articolo 85 è sostituito dal seguente:*

« 6. Alla discussione dell'articolo del disegno di legge volto a convertire un decreto-legge si procede dopo la discussione, l'esame e la votazione di ciascuno degli articoli del decreto-legge. Per l'esame di detti articoli, i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati

rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga delle facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2. Alla votazione finale sul disegno di legge di conversione si procede, a scrutinio segreto, col voto sull'articolo che mira a convertire il decreto-legge ».

*L'articolo 92 è sostituito dal seguente:*

« 1. La Commissione, esaminato il progetto di legge, a norma delle disposizioni contenute nel capo XVI, definisce il testo approvando i singoli articoli. Su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più di quattro quinti dei componenti, la Commissione stessa, acquisito l'assenso del Governo ed il parere favorevole, per i profili attinenti alle rispettive competenze, delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Lavoro, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73, può chiedere al Presidente della Camera di proporre all'Assemblea che il progetto di legge nel testo definito in Commissione le sia deferito in sede legislativa. L'Assemblea delibera sulla proposta per alzata di mano previa distribuzione del testo degli articoli definiti in Commissione e dei pareri acquisiti. Alla votazione non si procede ed il progetto resta assegnato in sede referente se si oppongono un decimo dei membri dell'Assemblea o il Governo.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale, elettorale, sulle competenze legislative regionali, e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi e dei disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge.

3. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo

dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

4. La richiesta prevista nel comma 3 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione ».

*L'articolo 93 è soppresso.*

*Il comma 3 dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:*

« 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, quelli che richiedano un esame sotto il profilo della legittimità costituzionale o delle competenze legislative statali e regionali o della pertinenza del loro contenuto alla fonte legislativa, quelli concernenti il pubblico impiego, quelli contenenti misure sanzionatorie, quelli rilevanti sul regime fiscale, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione Bilancio, alla Commissione Affari costituzionali, alla Commissione Lavoro, alla Commissione Giustizia ed alla Commissione Finanze. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire ad uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».

*I commi 2 e 3 dell'articolo 96 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Il deferimento di un progetto di legge ad una Commissione per la formulazione degli articoli può essere altresì proposto dalla Commissione stessa all'Assemblea con apposito ordine del giorno della Commissione contenente principi e criteri direttivi anche alternativi.

2. Per la discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 83, comma 1, ed 85, comma 7 ».

*All'articolo 96 è aggiunto in fine, il seguente comma:*

« 7. Fino alla sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti la Camera o un quinto della Commissione lo richiedano ».

*Il comma 2 dell'articolo 96-bis è sostituito dal seguente:*

« 2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione Affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge ».

*Il comma 4 dell'articolo 96-bis è sostituito dal seguente:*

« 4. La deliberazione di cui al comma 3, favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea ed è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo ».

*All'articolo 102 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. La Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere parere sui progetti di legge e sugli affari che presentino preminenti aspetti di interesse delle regioni.

1-ter. La Commissione si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame dei progetti assegnati, l'audizione dei Presidenti delle giunte regionali o di loro rappresentanti.

1-quater. Nel caso che la Commissione competente per materia non ritenga di aderire alle condizioni poste dalla Com-

missione per le questioni regionali e questa insista, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 dell'articolo 94.

*1-quinquies.* La Commissione esamina periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. Essa ne riferisce annualmente alla Camera.

*1-sexies.* Ai fini del parere di cui all'articolo 126, comma 4, della Costituzione, si osservano le disposizioni dell'articolo 143, ultimo comma, del Regolamento ».

*All'articolo 102 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Alla Commissione si applicano, quando ha sede alla Camera, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti contenute nel Regolamento della Camera, con gli adattamenti imposti dalla composizione bicamerale di essa ».

*All'articolo 107 è aggiunto il seguente comma:*

« 5. I progetti di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla loro presentazione o dall'inizio della legislatura se non si è provveduto a deliberare su di essi in quella precedente, sono iscritti nel programma ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 ».

*L'articolo 126 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le Commissioni competenti per le materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri della Comunità europea sono convocate dai rispettivi presidenti per deliberare sugli indirizzi da formulare per l'azione dei rappresentanti italiani nel Consiglio dei Ministri della Comunità. Alla convocazione delle Commissioni competenti provvede il Presidente della Camera qualora non si sia proceduto nei cinque giorni precedenti la riunione del Consiglio dei Ministri della Comunità.

2. I disegni di legge presentati dal Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee sono assegnati alle

Commissioni permanenti competenti per materia, con il parere della Commissione Affari costituzionali per gli aspetti concernenti la loro conformità al sistema delle fonti normative vigente e della Commissione Affari esteri e comunitari qualora non spetti a questa la competenza primaria.

3. I progetti di atti normativi comunitari, trasmessi dal Governo, sono assegnati dal Presidente della Camera alle Commissioni competenti per materia col parere della Commissione Affari esteri e comunitari qualora non spetti a questa la competenza primaria e della Commissione Affari costituzionali per gli aspetti relativi al sistema delle fonti normative vigente. Le Commissioni provvedono ad esprimere osservazioni, rilievi ed indirizzi a norma del comma 1 ».

*Il comma 1 dell'articolo 144 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, a richiesta di un quinto dei loro componenti, dispongono, previo assenso del Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati, informazioni, documenti per l'esercizio delle funzioni legislative e di controllo della Camera ».